



REPUBLICA ITALIANA

Sent. n. 474/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Eugenio Musumeci

Giudice

Alessandra Molina

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n **74308** RG, relativo al conto giudiziale

n. **28261** avente ad oggetto il conto reso dal prof.ssa Rosaria

Giampetraglia quale consegnataria, nel corso dell'esercizio finanziario

2022, di beni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli

Studi di Napoli Parthenope

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 13 giugno 2024, tenuta

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Serena Palomba, sono presenti

il S.P.G. dott. Raffaele Cangiano e l'agente contabile Rosaria

Giampetraglia.

FATTO

1. Con la Relazione di irregolarità n. 178/2024, il magistrato relatore

rappresentava la sussistenza di criticità che sarebbero emerse in esito

all'istruttoria effettuata sul conto giudiziale n. 28261 reso per il periodo

dal 3 agosto al 31 dicembre 2022, dalla prof.ssa Rosaria Giampetraglia

	quale consegnataria dei beni mobili inventariati del Dipartimento di	
	Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.	
	In primo luogo, rappresentava l'insussistenza dell'obbligo di resa di	
	conto per la gestione di beni mobili senza obbligo di custodia, quali gli	
	impianti, macchinari e attrezzature, i mobili e arredi e il patrimonio	
	libraio che la Prof.ssa Giampetraglia avrebbe inserito nel rendiconto	
	contabile presentato per i quali sarebbe da ritenere che siano già	
	immessi in uso presso gli uffici dell'Università. Ne deriverebbe	
	l'improcedibilità del conto oggetto di giudizio.	
	Rappresentava altresì l'insussistenza dell'obbligo di resa di conto per	
	la gestione di beni immobili ai fini inventariali. Precisava al riguardo	
	che i volumi e le riviste di cui la Prof.ssa Giampetraglia aveva reso il	
	conto della gestione sarebbero da ritenersi ricompresi nel catalogo	
	della biblioteca del Dipartimento. Si tratterebbe, dunque, di beni per i	
	quali difetterebbe quella gestione tipicamente di "cassa" o di	
	"magazzino" e che, in base all'art. 7 del regolamento di contabilità	
	generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) sono considerati immobili,	
	per i quali pertanto non potrebbe ritenersi sussistente l'obbligo del	
	consegnatario di presentare il conto giudiziale innanzi al giudice	
	contabile. Ne deriverebbe un ulteriore profilo di improcedibilità del	
	conto oggetto di giudizio.	
	Infine, rilevava l'assenza di prova di un regolare passaggio di gestione	
	in corso di esercizio. Difatti, dagli atti presenti nel fascicolo del conto	
	risulterebbe essersi verificato nel corso dell'esercizio finanziario 2022	

	un avvicendamento nell'incarico di consegnatario del Dipartimento di	
	Giurisprudenza essendo la prof.ssa Giampetraglia succeduta in data 3	
	agosto 2022 al Decano, prof. Edoardo Ales. L'ipotesi di successione di	
	più agenti contabili nel corso dell'esercizio finanziario troverebbe	
	specifica disciplina nell'art. 612 R.D. 827/1924 a norma del quale <i>"ove</i>	
	<i>in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende</i>	
	<i>separatamente il conto pel periodo della propria gestione"</i> .	
	Nel caso di specie non sarebbe riscontrabile, tra la documentazione	
	presente nel fascicolo, nessun atto idoneo a tracciare una separazione	
	netta e una imputazione certa delle gestioni tra agenti contabili. In	
	assenza, dunque, della prova di un regolare passaggio di consegne,	
	non si potrebbe ritenere la prof.ssa Giampetraglia potesse rendere il	
	conto esclusivamente per la frazione d'anno nella quale aveva rivestito	
	la carica di Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Ne	
	conseguirebbe, pertanto, un ulteriore profilo di improcedibilità del	
	conto depositato.	
	Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'improcedibilità o	
	l'inammissibilità e, in subordine, l'irregolarità del conto in esame.	
	2. Con memoria del 14.05.2024 si costituiva personalmente l'agente	
	contabile osservando come in presenza di una incertezza interpretativa	
	si era comunque ritenuto doveroso procedere al deposito del conto.	
	Riteneva non sussistente una gestione di magazzino essendo i beni	
	inventariati all'atto della acquisizione della fornitura e assegnati	
	all'ufficio/destinatario. Concordava sull'insussistenza dell'obbligo di	
	3	

	resa del conto alla Corte dei Conti nel caso di beni mobili oggetto del	
	solo obbligo di vigilanza come in effetti sarebbero quelli in argomento.	
	Circa la <i>“assenza di prova di un regolare passaggio di gestione in corso di</i>	
	<i>esercizio”</i> , richiamava l’articolo 52, comma 3, del Regolamento per	
	l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli studi	
	di Napoli Parthenope, emanato con D.R. nr. 494 del 17.07.2017,	
	secondo cui <i>“ a seguito dell’atto di nomina del nuovo Direttore Generale,</i>	
	<i>ovvero del funzionario da questi delegato nonché dei nuovi Direttori dei Centri</i>	
	<i>autonomi di gestione ovvero dei funzionari da questi delegati, occorre</i>	
	<i>procedere entro 90 giorni al passaggio di consegne sottoscritto in</i>	
	<i>contraddittorio tra consegnatario cessante e subentrante. Decorso tale</i>	
	<i>termine, anche in assenza di verbale, il soggetto subentrante è considerato</i>	
	<i>consegnatario dei beni mobili”</i> .	
	Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del conto	
	giudiziale in esame e di dichiarare estinto il relativo giudizio di conto	
	n.74038, con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in	
	relazione alle spese di giudizio.	
	3. Con memoria conclusionale del 21.05.2024, la Procura considerati i	
	diversi profili di inammissibilità ovvero improcedibilità ovvero,	
	ancora, trattandosi di una gestione meramente inventariale e beni per	
	cui non vi è obbligo di custodia come evidenziato dal giudice relatore,	
	concludeva chiedendo l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità	
	ovvero ancora irregolarità del conto n. 28261.	
	4. All’udienza del 13 giugno 2024, udita la Relatrice, il PM e l’agente	
	4	

	contabile si riportavano alle conclusioni depositate in atti.	
	Al termine della discussione, la causa veniva posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Nella fattispecie in esame, la Sezione è chiamata a decidere la	
	questione concernente la sussistenza dell’obbligo della resa del conto	
	giudiziale da parte della prof.ssa Rosaria Giampetraglia quale	
	consegnatario, nel corso dell’esercizio finanziario 2022, di beni del	
	Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli	
	Parthenope, consistenti in beni inventariati e assegnati all’ufficio	
	destinatario, beni mobili consistenti in volumi e riviste, nonché beni	
	immobili a fini inventariali.	
	2. Si ricorda che l’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,	
	stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti	
	che a qualsiasi titolo abbiano “maneggio di denaro ovvero debito di	
	materia”, intendendosi per “materia” i beni e i valori mobiliari inclusi	
	nella parte attiva del conto del patrimonio dell’Ente (beni mobili,	
	partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli	
	considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione	
	giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).	
	Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono	
	denominati consegnatari e, in relazione alle modalità di gestione e di	
	rendicontazione e alle conseguenziali responsabilità, possono	
	assumere la veste di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di	
	agenti contabili per debito di custodia, con la particolarità che i primi	
	5	

	sono esclusi dall'obbligo di resa del conto giudiziale.	
	Sicché esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi).	
	Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è "l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al "discarico" o all'addebito" (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito".	
	Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo caso, di "agente amministrativo" tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del 25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022),	
	6	

	con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la	
	movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario,	
	giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di	
	carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale	
	Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del	
	controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del	
	5.1.2017).	
	In definitiva, sussiste l'obbligo di custodia quando "i beni di proprietà	
	dell'ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell'amministrazione	
	o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del	
	soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla	
	conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o	
	comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali";	
	ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta "i beni,	
	previamente inventariati, siano "messi in uso", mediante la materiale	
	consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e	
	i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti	
	strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli	
	uffici".	
	Per quanto sopra rappresentato, non deve ritenersi sussistente	
	l'obbligo di resa di conto relativamente a quei beni (gli impianti, i	
	macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi) assegnati all'ufficio	
	destinatario degli stessi.	
	Quanto al soggetto che gestisce beni immobili, nemmeno nei suoi	
	7	

	confronti si ravvisano i caratteri tipici dell'obbligo di custodia connessi	
	alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di	
	debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni,	
	con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili	
	(Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014;	
	Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto	
	Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017); e pertanto, il conto relativo a	
	beni immobili eventualmente reso deve ritenersi di natura	
	amministrativa e non giudiziale.	
	Stesso discorso vale per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo	
	della biblioteca del Dipartimento; al riguardo, ai sensi dell'art. 7 del	
	regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924)	
	"sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli	
	inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori	
	ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si	
	contengono" e per i quali, pertanto, non può ritenersi sussistente	
	l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale (Corte	
	Conti Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 213 del 22.5.2019).	
	In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto n. 28261, la	
	convenuta è qualificabile come agente amministrativo e come tale non	
	è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente	
	inammissibilità del presente giudizio.	
	In considerazione dell'inammissibilità del presente giudizio, risulta	
	conseguentemente assorbito il rilievo, formulato nella relazione del	
	8	

	Magistrato relatore, circa l'assenza di prova, nel caso di specie, di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio tra il precedente consegnatario e la convenuta.	
	Data l'assunzione di una pronuncia in rito, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.	
	PQM	
	la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, relativo al conto giudiziale n. 28261 reso dalla prof.ssa Rosaria Giampetraglia, quale consegnatario, nel corso dell'esercizio finanziario 2022, di beni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, lo dichiara inammissibile.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024.	
	Estensore Alessandra Molina (firma digitale)	Presidente Paolo Novelli (firma digitale)
	Depositata in Segreteria il giorno 20/09/2024	
	X Il Direttore della segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(firma digitale)	
	Il Funzionario dott.ssa Filomena Manganiello (firma digitale)	
	9	

